



Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);

- rilevato che la debitrice rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo da tempo lavoratore dipendente, risultando socia della [REDACTED] (da anni inattiva), non assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto impresa agricola ed essendo stata cancellata nel 2009 la impresa (peraltro di natura agricola) di cui era titolare;

- considerato altresì che deve considerarsi ammissibile l'istanza di apertura della liquidazione controllata da parte di socio illimitatamente responsabile di società personale (nel caso di specie trattasi di società semplice) non ancora cancellata (cfr. Trib. Modena 12-8-2024; Trib. Bologna 20-5-2024; Trib. Pesaro 20-11-2024; Trib. Pesaro 30-4-2024; Trib. Ravenna 26-3-2024; Trib. Piacenza 25-3-2024; Trib. Civitavecchia 11-5-2023) per la definizione oltre che dei debiti personali anche di quelli della società, rientrando la ricorrente nel novero costituito da "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza" di cui agli artt. 2 co. 1 lett. c) e 65 co. 1 CCI e non emergendo dalle disposizioni del codice della crisi una chiara indicazione circa la necessità che l'iniziativa di apertura della procedura in questione possa essere assunta unicamente dalla società, rilevandosi inoltre che, in caso contrario, il socio potrebbe vedersi pregiudicata la possibilità di definire la propria posizione debitoria in caso di inerzia da parte di quest'ultima;

- osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata alle pag. 3 e segg. del ricorso nonché nella relazione redatta dal gestore della crisi avv. Manuela Milani, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui l'istante è titolare sia necessaria al mantenimento del suo nucleo familiare [REDACTED]



\_\_\_\_\_), quindi, esclusa dalla liquidazione, dandosi atto che il debitore ha dichiarato di poter mettere a disposizione dei creditori la somma di € 500,00 mensili;

- osservato che lo stipendio della ricorrente è stato oggetto di esecuzione mobiliare presso terzi promossa da Agenzia delle Entrate;
- considerato che, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum* (in tal senso vedasi Trib. Milano 6-2-2025; Trib. Verona 30-9-2024; Trib. Pistoia 10-6-2024; Trib. Livorno 10-1-2024; Trib. Genova 10-11-2023; Trib. Bergamo 28-6-2023; Trib. Siracusa 31-3-2023; Trib. Verona 20-9-2022),



conseguendone che, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, deve ritenersi cessata l'operatività del pignoramento;

- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

**P.Q.M.**

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore l'avv. Manuela Milani (C.F.: MLNMNL82E64E897E) con studio in Roverbella;

- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI anche agli eventuali creditori della società [REDACTED]

b) provveda alla formazione dello stato passivo;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI verificando se la vendita immobiliare effettuata nel 2020 configuri un atto in frode ai creditori, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni



anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;

d) ordina alla debitrice il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);

e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;

f) ordina alla debitrice di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;

g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla debitrice ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
- i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- l) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della assegnazione di somme per effetto di pignoramento presso terzi, ordinandosi ai soggetti tenuti al pagamento di interrompere le trattenute;
- m) dispone che la presente sentenza venga trasmessa alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari di questo Tribunale per l'inserimento nel fascicolo aperto a carico della debitrice;
- n) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove la debitrice sia proprietaria di beni immobili o mobili registrati.
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla debitrice e al liquidatore.
- Mantova, 16 ottobre 2025.

Il Presidente Est.  
dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA  
Depositato in cancelleria telematicamente  
16 OTT 2025

